



CONVENZIONE PER IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI VERSAMENTI E PER IL RECIPROCO ESONERO DEI DATORI DI LAVORO CON SEDE NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DAGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO ALLE CASSE EDILI DELL'UNA E DELL'ALTRA NAZIONE IN CASO DI DISTACCO DI LAVORATORI NELL'ALTRO STATO

Tra

Cassa Edile Sammarinese di Mutualità ed Assistenza
Via Piana, 113 – 47890 San Marino – Rep. di San Marino

e

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
Via Giuseppe Antonio Guattani 24 – 00161 Roma – Repubblica italiana

Di seguito, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- la Repubblica sammarinese e quella italiana, già a partire dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 e con la convenzione del 10 luglio 1974 che le lega, hanno regolato le loro relazioni internazionali in termini puntuali e specifici, data la collocazione e conformazione territoriale della stessa repubblica sammarinese, di estensione contenuta e interamente circondata dal territorio italiano;
- proprio per le ragioni poc'anzi esposte, è naturale e comune che le imprese di diritto sammarinese e italiano, da sempre, intreccino le loro relazioni produttive e commerciali, tanto più per quanto attiene ai territori limitrofi ai confini della repubblica sammarinese, registrandosi – per la materia che ci occupa – numerosi distacchi di lavoratori tra imprese sammarinesi e italiane e viceversa;
- i due ordinamenti giuridici, italiano e sammarinese, rimangono tra loro distinti e pienamente autonomi (salvo per quanto convenuto nelle diverse convenzioni sottoscritte tra i due Paesi) e, in alcuni casi, sono profondamente diversi tra loro e la Repubblica di San Marino, allo stato attuale non è membro dell'Unione europea e, come tale, resta estranea alle regole dell'Unione stessa;
- pur nelle differenze dette, Italia e San Marino registrano un'elevata attenzione alla tutela del lavoro e condizioni economico retributive a tutti gli effetti tra loro equivalenti;
- per quanto attiene al settore dell'edilizia, la Cassa Edile Sammarinese e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, così come le diverse Casse Edili dirette e coordinate da quest'ultima, hanno sempre intrattenuto ottime relazioni e hanno ispirato la loro attività alla massima tutela dei

CASSA EDILE SAMMARINESE
IL PRESIDENTE
Castiglioni Secondo

- lavoratori del settore, con particolare attenzione anche ai lavoratori distaccati dell'una e dell'altra nazione;
- in ragione degli impegni assunti dall'Italia nel contesto dell'Unione europea e, in dettaglio, dell'avvenuto recepimento delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE attuate attraverso il D.Lgs. 136/2016, relativa al distacco dei lavoratori (per cui anche le imprese stabilite fuori dal territorio dell'Unione devono fruire di condizioni analoghe rispetto a quelle applicate in materia di distacco di lavoratori alle imprese con sede in uno dei diversi Stati dell'Unione) è necessario che i lavoratori distaccati risultino essere iscritti alle Casse Edili e che datore e lavoratore contribuiscano al loro finanziamento;
 - data la sostanziale equivalenza di trattamento dei lavoratori nella normativa delle due nazioni e nei contenuti della contrattazione collettiva, e che in entrambe le nazioni è previsto l'obbligo di iscrizione e contribuzione alle Casse Edili esistenti, per evitare fenomeni di duplicazione degli obblighi contributivi a favore delle Casse Edili per i propri lavoratori si intende stipulare un'apposita convenzione affinché la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili e la Cassa Edile sammarinese, nonché gli altri soggetti interessati, possano verificare l'effettivo ossequio degli obblighi di iscrizione e regolare contribuzione;
 - alla luce di tutto quanto esposto, data la peculiarità dei rapporti tra le due Repubbliche e il proficuo e trasparente rapporto tra la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, e le relative Casse rappresentate, e la Cassa Edile Sammarinese – in ossequio ai principi esposti – si intende stipulare una convenzione proprio per l'utile gestione amministrativa degli obblighi di iscrizione e contribuzione anzidetta, potendosi verificare in modo chiaro e semplice se l'impresa distaccante sammarinese o italiana sia correttamente iscritta e contribuisca regolarmente all'ente paritetico di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa

2) Definizioni

“distacco”: le misure transnazionali così come definite all'art. 1, c. 3, della direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, con l'aggiunta che la stessa definizione vale anche quando tali misure riguardino lavoratori distaccati in territorio sammarinese



“Stato di provenienza” si intende lo Stato in cui l'impresa datrice di lavoro abbia la propria sede legale o comunque sia soggetto passivo d'imposta di una delle due nazioni

“Stato in cui ha luogo la prestazione”: lo Stato in cui l'impresa datrice di lavoro non abbia la propria sede legale o comunque non sia soggetto passivo d'imposta e nel cui territorio vengano distaccati i lavoratori per la prestazione di lavoro

“Cassa”: a seconda dei casi, la Cassa Edile sammarinese e/o le Casse edili italiane

3) Oggetto

CASSA EDILE SAMMARINESE
IL PRESIDENTE
Castiglioni Secondo



Con la stipula della presente convenzione le Parti concedono e acconsentono all'esonero contributivo per le imprese e i lavoratori che - in seguito ad un distacco per prestazione di lavoro transnazionale - sarebbero tenute alla contribuzione verso una o più delle Casse Edili dello Stato in cui avviene il distacco stesso. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è condizionato al fatto che l'impresa datrice di lavoro (anche per conto del lavoratore) versi regolarmente alla Cassa Edile dello Stato di provenienza i contributi dovuti.

Sono estranei alla presente Convenzione gli ulteriori obblighi di natura previdenziale e contributiva esistenti nell'ordinamento giuridico sammarinese o in quello italiano per le imprese che abbiano effettuato il distacco per prestazioni di lavoro transnazionale. Le Parti si impegnano, sin d'ora e in ogni caso, a esaminare con attenzione e confrontarsi fattivamente per l'individuazione di soluzioni comuni, ciò naturalmente nei limiti delle competenze loro attribuite dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

4) Oneri a carico delle imprese

Gli oneri contributivi di interesse per la presente convenzione e posti in carico alle imprese con sede legale nella Repubblica italiana e in quella Repubblica di San Marino sono quelli stabiliti dai regolamenti in vigore in ciascuna Cassa Edile.



5) Regole procedurali

Cassa Edile di San Marino e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili offrono ai datori di lavoro registrati direttamente presso i propri uffici o indirettamente tramite le rispettive casse edili competenti, la possibilità di effettuare per loro tramite, denuncia preventiva del distacco di lavoratori alla Cassa del rispettivo Stato in cui avviene il distacco stesso, autorizzando la Cassa dello Stato di provenienza a trasmettere i dati necessari.

Per effetto di tale denuncia i datori di lavoro sono esentati dagli obblighi vigenti nella Repubblica di San Marino o in quella italiana relativamente ai lavoratori che in detta denuncia sono elencati. In luogo di tali obblighi avverrà uno scambio reciproco di certificazioni sull'effettiva iscrizione del datore alla Cassa Edile di riferimento nello Stato di provenienza in cui questo ha sede o in cui risulta soggetto passivo di imposta e sulla regolare contribuzione di quest'ultimo a favore della medesima. In dettaglio:

- se il lavoratore distaccato, o i lavoratori distaccati, sono alle dipendenze di un datore di lavoro sammarinese, quest'ultimo provvede a notificare alla Cassa Edile sammarinese la propria intenzione di distaccare uno o più dipendenti in territorio italiano e si fa rilasciare dalla medesima Cassa Edile un documento attestante la propria regolarità contributiva a favore della stessa. La Cassa Edile provvederà a notificare alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i nominativi dei lavoratori distaccati e l'attestazione dell'effettiva iscrizione presso di sé del datore di lavoro distaccante e della sua regolarità contributiva;
- se il lavoratore distaccato, o i lavoratori distaccati, sono alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, quest'ultimo provvede a notificare alla propria Cassa Edile di riferimento la propria intenzione di distaccare uno o più dipendenti in territorio sammarinese e si fa rilasciare dalla medesima Cassa Edile un documento attestante la propria regolarità contributiva a favore della stessa. La Cassa Edile provvederà a comunicare alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i nominativi dei lavoratori distaccati e l'attestazione dell'effettiva iscrizione presso di sé del datore di lavoro distaccante e della sua regolarità contributiva. La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili provvede a notificare alla Cassa Edile sammarinese i nominativi dei lavoratori distaccati e l'attestazione dell'effettiva iscrizione del datore di lavoro distaccante presso la rispettiva Cassa Edile italiana e della sua regolarità contributiva.

CASSA EDILE SAMMARINESE
IL PRESIDENTE
Castiglioni Secondo



6) Comunicazioni e esecuzione della Convenzione

Cassa Edile sammarinese e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili si riconoscono reciprocamente quali interlocutori unici per l'attuazione delle procedure previste dal presente accordo, con la conseguenza che i rapporti tra le Casse Edili italiane e la Cassa Edile sammarinese saranno intrattenuti esclusivamente per il tramite della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

7) Modifiche e integrazioni della Convenzione

Ogni modifica o integrazione della presente Convenzione richiede il consenso di entrambe le Parti e dovrà essere svolta, ai fini della sua validità, unicamente in forma scritta.

8) Legge applicabile


Le Parti convengono che la legge applicabile alla presente Convenzione sia quella italiana.

9) Durata


La presente Convenzione entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione da entrambe le Parti e ha durata illimitata. Cassa Edile sammarinese e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili potranno unilateralmente recedere dalla presente Convenzione. Il recesso dovrà essere formulato per iscritto e trasmesso per raccomandata A/R presso la sede legale dell'altra Parte. Il recesso avrà effetto, e quindi la Convenzione potrà dirsi risolta, decorsi sei (6) mesi dal momento di ricevimento della Cassa Edile sammarinese o della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili della comunicazione di recesso dell'altra parte nei modi e nei termini anzidetti.

Roma, lì 04 Aprile 2017


Presidente CNCE
CARLO TRESTINI



Vice Presidente CNCE
STEFANO MACALE



CASSA EDILE SAMMARINESE
IL PRESIDENTE
Castiglioni Secondo



Presidente Cassa Edile SNM
SECONDO CASTIGLIONI

CASSA EDILE SAMMARINESE
DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

Vice Presidente Cassa Edile SNM
MIRCO BATAZZA

